



**CITTA' DI
SANTENA**

**Regolamento comunale per il
servizio di trasporto di persone
disabili o in situazione di
particolare necessità**

RO/037/ASS

**Edizione 1
Revisione 0**

NORMAZIONE

EDIZIONI	ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE		DATA ESECUTIVITA'
1	Rev. 0	C.C. n. 29 del 21.6.2006	3.7.2006

TABELLA DELLE REVISIONI

Non applicabile in quanto questa è la prima versione del documento

REVISIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE

INDICE

Art. 1.....	4
Finalità del servizio	4
Art. 2.....	4
Organizzazione.....	4
Art. 3.....	4
Area Territoriale	4
Art. 4.....	5
Destinatari del servizio	5
Art. 5.....	5
Ammissione al servizio	5
Art. 6.....	6
Partecipazione degli utenti al costo del servizio	6
Art. 7.....	6
Criteri di determinazione delle tariffe.....	6
Art. 8.....	7
Valutazione della situazione economica dell'utente (ISEE)	7
Art. 9.....	7
Norme di comportamento.....	7
Art. 10.....	7
Modalità di gestione del servizio di trasporto.....	7
Art. 11.....	8
Dimissioni dal servizio	8

Art. 1

Finalità del servizio

1. Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Santena al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo ovvero centri di cura e riabilitazione.
2. Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 5/02/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

Art. 2

Organizzazione

1. Il servizio è organizzato attraverso l'utilizzo di un veicolo attrezzato.
2. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.

Art. 3

Area Territoriale

1. Il Servizio consiste nel trasporto di utenza, residente nel Comune di Santena, nell'ambito territoriale provinciale.
2. In caso di comprovata necessità può riguardare anche destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

Art. 4

Destinatari del servizio

1. Sono destinatari del servizio in oggetto nel seguente ordine di priorità:
 - a. minori portatori di handicap per accompagnamento presso la scuola dell'obbligo;
 - b. soggetti portatori di handicap per accompagnamento presso le scuole non dell'obbligo;
 - c. minori portatori di handicap per accompagnamento a centri di riabilitazione;
 - d. minori ed adulti portatori di handicap per accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale, educativo-formativo, lavorativo;
 - e. soggetti portatori di handicap, anziani ed adulti in temporanea condizione di difficoltà per accompagnamento presso ospedali per visite specialistiche, centri di cura, di riabilitazione o centri diurni, salvo i casi rientranti nelle competenze dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 5

Ammissione al servizio

1. L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso l'U.O. Assistenza e Istruzione del Comune di Santena.
2. L'accesso al servizio avviene anche su richiesta dei Servizi Sociali Consortili.
3. L'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi da parte del richiedente di risorse alternative (ad. es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).
4. La domanda di ammissione deve essere corredata da:
 - dichiarazione comprovante la presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o di soggetti aventi diritto alla fruizione del servizio;
 - attestazione ISEE qualora il richiedente intenda fruire della tariffa agevolata;
 - dichiarazione del richiedente e/o del curatore con la quale si esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto.
5. Il responsabile della gestione del Servizio Trasporto stabilisce a quali richieste dare priorità sulla base del maggior bisogno e della maggior urgenza.

6. L'ammissione al servizio viene disposta dall'U.O. Assistenza e Istruzione compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. minori portatori di handicap per accompagnamento presso la scuola dell'obbligo;
 - b. soggetti portatori di handicap per accompagnamento presso le scuole non dell'obbligo;
 - c. minori portatori di handicap per accompagnamento a centri di riabilitazione;
 - d. minori ed adulti portatori di handicap per accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale, educativo-formativo, lavorativo;
 - e. soggetti portatori di handicap, anziani ed adulti in temporanea condizione di difficoltà per accompagnamento presso ospedali per visite specialistiche, centri di cura, di riabilitazione o centri diurni;

Art. 6

Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Il trasporto per i ragazzi diversamente abili presso gli istituti scolastici è gratuito.
2. Negli altri casi in base all'art. 29 comma 2 della Legge n.448 del 28/12/2001 l'utente è tenuto a concorrere al costo del servizio in rapporto alle proprie condizioni economiche.
3. La Giunta Comunale determina le tariffe relative al trasporto.

Art. 7

Criteri di determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - Il trasporto per i ragazzi diversamente abili presso gli istituti scolastici è gratuito.
 - La Giunta dovrà stabilire almeno due tariffe chilometriche di cui una agevolata.
 - Dovrà essere stabilito un reddito ISE al di sotto del quale il soggetto è totalmente esente dalla compartecipazione al costo del servizio.
2. L'utente che desidera accedere al beneficio dell'esenzione/agevolazione tariffaria dovrà presentare all'U.O. Assistenza e Istruzione la certificazione/attestazione ISEE.

Art. 8

Valutazione della situazione economica dell'utente (ISEE)

1. La valutazione della situazione economica dell'utente è determinata con riferimento all'ISE. Il valore viene dedotto dall'ultima dichiarazione sostitutiva unica rilasciata dal richiedente ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e s.m.i., e con riferimento alla cosiddetta "famiglia anagrafica".
2. Il Comune di Santena si riserva ampia facoltà di controllo ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate e conseguente validità delle attestazioni ISEE.
3. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o in seguito alla mancata esibizione dei documenti atti a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di pagare la tariffa piena per i servizi erogati e con il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti, e non potrà più presentare per l'anno in corso altre richieste di beneficio per il pagamento della tariffa, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 9

Norme di comportamento

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

Art. 10

Modalità di gestione del servizio di trasporto

1. Il servizio trasporto viene realizzato mediante operatori del servizio civile volontario, dipendenti dall'Ente o mediante affidamento/convenzione.

2. A supporto del servizio possono essere impiegati volontari, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 11

Dimissioni dal servizio

1. Il Responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:
 - a. reiterata inosservanza delle norme di comportamento;
 - b. mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente ad un mese dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
 - c. sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

APPENDICE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NOTE

Legge 104/92 e s.m.i.
D,Lgs. 109/98 e s.m.i.

- [1] Estremi della nota o della legge di riferimento
- [2] Estremi della nota o della legge di riferimento
- [3] Ecc.